



COMUNE DI NEIRONE

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 26/07/2016)

(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 del 13/11/2017)

INDICE

PARTE PRIMA - CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVE DI SCOPO DI LUCRO

ART. 1 - NATURA DEGLI INTERVENTI

ART. 2 - OGGETTO

ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

ART. 4 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 5 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 6 - CRITERI

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

ART. 8 - TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA

ART. 9 - PUBBLICITÀ E ALTRI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART. 12 - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 13 - DECADENZA

PARTE SECONDA - SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

ART. 14 - RINVIO

PARTE TERZA - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI

ART. 15 - PATROCINIO DEL COMUNE

ART. 16 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 17 - ISTANZA DI PATROCINIO

~~ART. 18 -~~

ART. 18 - PUBBLICITÀ

ART. 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA

CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVE DI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 1 - NATURA DEGLI INTERVENTI

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., ed in applicazione dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni riconosciute o non riconosciute, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative, comitati, altre organizzazioni appartenenti al c.d. "terzo settore", istituzioni religiose ed enti pubblici comunque statutariamente ed effettivamente privi di scopo di lucro per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative finalizzate al raggiungimento delle finalità indicate nello Statuto Comunale e in particolare in ambito:

- sociale e sanitario;
- istruzione, formazione, ricerca scientifica e politiche giovanili;
- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- sport e tempo libero;
- tutela della natura e dell'ambiente;
- manutenzione ordinaria della rete viaria comunale;
- turismo e sviluppo economico;
- protezione civile;
- tutela dei diritti civili, attività umanitarie e di sostegno alla memoria e alla pace.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai programmi annuali (contributi ordinari) ovvero per singole iniziative occasionali o a carattere straordinario (contributi straordinari).

I contributi vengono concessi dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

Alla delibera della Giunta Comunale dovrà essere allegata una relazione del Responsabile del Settore con evidenziato il vantaggio economico per l'Ente e/o l'interesse pubblico dell'iniziativa.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento non si applica:

- alla gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, affidati a soggetti di cui all'articolo 1, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di soggetti di cui all'articolo 1 di servizi strumentali caratterizzati da obblighi di controprestazione assunti direttamente nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative aventi carattere di specialità rispetto alla presente regolamentazione.

ARTICOLO 3 - AREE DI INTERVENTO

Il Comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga di rilevante interesse pubblico l'autonomo attivarsi dei soggetti di cui all'articolo 1 con particolare riferimento alle attività sociali, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di

valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Sono esclusi, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, interventi di sponsorizzazione caratterizzati dall'esclusivo o comunque prioritario fine di promuovere l'immagine del Comune. Sono invece ammessi interventi di patrocinio caratterizzati dall'esclusivo o comunque prioritario fine di realizzare un pubblico interesse rientrante nella competenza del Comune quale Ente esponenziale degli interessi della propria comunità. Tale pubblico interesse deve essere adeguatamente evidenziato nella motivazione del provvedimento con cui viene concesso il contributo, e deve essere perseguito sussidiariamente dal soggetto patrocinato, ordinariamente per il perseguimento dei suoi fini statuari o straordinariamente con riferimento alle singole iniziative per le quali il finanziamento è richiesto.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta Comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ambiente, ecc).

In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, con sede in Neirone, possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso gli uffici comunali, indicando il settore di attività e presentando copia dello statuto vigente.

Vengono inserite di diritto le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. n. 42 del 6 Dicembre 2012, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali, laddove statutariamente perseguano finalità che costituiscono anche un pubblico interesse rientrante nella competenza del Comune quale Ente esponenziale degli interessi della propria comunità.

Il Servizio Amministrativo cura l'aggiornamento di tale registro e sottopone il relativo elenco all'approvazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 - CRITERI

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:

- al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - al tipo di organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e per le associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- b) considerazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabiliti in riferimento:

- al sostegno di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità di apporto di mezzi economici propri del richiedente.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

Le associazioni e gli altri organismi, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi ordinari, per lo svolgimento del programma annuale di attività, iniziative e manifestazioni, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente, e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, corredata degli ultimi bilanci preventivo e consuntivo approvati, ed eventuale quantificazione del contributo richiesto;
- atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- dichiarazione, resa sotto la personale responsabilità del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA

Le domande per ottenere il contributo ordinario devono pervenire entro il 30 aprile dello stesso anno cui il contributo si riferisce agli uffici comunali, che ne accertano la regolarità.

L'assegnazione del contributo di cui al presente regolamento è disposta motivatamente dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla richiesta.

Con l'atto di assegnazione viene quantificata l'erogazione attribuita.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ E ALTRI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme pubblicitarie delle proprie attività realizzate grazie al contributo dell'Amministrazione, scritte o verbali, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune.

Ove il Comune lo richieda, deve altresì essere visibilmente apposto lo stemma comunale sul materiale realizzato per l'iniziativa o comunque ad essa collegato.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

Il contributo ordinario viene erogato, alternativamente, in un'unica soluzione ovvero in due soluzioni. In tale secondo caso, l'acconto non può comunque superare il 50% del contributo deliberato.

La liquidazione del contributo viene effettuata con determinazione del Responsabile di Settore.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o altri organismi privati, non inclusi nel registro di cui all'art. 5, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale, oppure per sostenere manifestazioni o iniziative non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale dai soggetti iscritti nel registro.

Le domande, con allegato preventivo economico e programma dell'iniziativa, devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con atto motivato della Giunta Comunale previa acquisizione di una relazione del Responsabile del Settore con evidenziato il vantaggio economico per l'Ente e/o l'interesse pubblico dell'iniziativa.

Il contributo viene liquidato a seguito di presentazione del consuntivo, che i soggetti beneficiari devono far pervenire necessariamente all'Ente a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, subordinatamente all'accertamento della congruenza tra il programma previsionale proposto e quello realizzato.

La liquidazione del contributo viene effettuata con determinazione del Responsabile di Settore.

ARTICOLO 12 - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

ARTICOLO 13 - DECADENZA

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa.

In questo ultimo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

In ogni caso in cui si verifichi una delle condizioni previste al primo comma, si procederà comunque al recupero totale o parziale della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

PARTE SECONDA SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

ARTICOLO 14 - RINVIO

Il Comune può elargire contributi economici assistenziali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in forma diretta o indiretta, a persone fisiche che versano in particolare stato di bisogno economico e che necessitano di immediata assistenza, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.

I benefici economici di cui al comma 1 vengono erogati secondo le previsioni di un apposito Regolamento comunale.

PARTE TERZA PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI

ARTICOLO 15 - PATROCINIO DEL COMUNE

Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale e turistica che siano rivolte all'intera collettività. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio, che lo richiedano.

ARTICOLO 16 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione della Giunta che lo concede, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Patrocinio del COMUNE DI NEIRONE";
- prestazioni economiche per attrezzature, mezzi, ecc. (da indicare nell'istanza);
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

ARTICOLO 17 - ISTANZA DI PATROCINIO

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco e presentate antecedentemente alla data di realizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.

Il Sindaco e gli Assessori possono conferire, previa autorizzazione della Giunta Comunale, targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle norme vigenti in merito al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione comunale si riserva di concedere il patrocinio laddove si tratti di iniziative, di attività o di manifestazioni promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche o private anche aventi fini lucrativi, ma che abbiano valore sociale, morale, culturale, celebrativo, sportivo, ambientale, economico, etc. tali da determinare la valorizzazione e la visibilità dell'Ente sia economica che territoriale e altresì turistica.

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa

ARTICOLO 18 - PUBBLICITA'

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità dei contributi e/o dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La concessione dei contributi è disciplinata, oltre che dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, anche dalla seguente normativa nazionale e regionale:

- Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm. e ii;
- Legge n. 190 del 6/11/2012;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- L.R. n. 42 del 6/12/2012;
- Disposizioni emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio dell'Ente.